



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI LANCIANO

Il Giudice di pace di Lanciano, Avv. Andrea Di Marco

ORDINANZA

di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'art.267 TFUE,
con istanza di procedimento accelerato ai sensi dell'art.105 del Regolamento di procedura
della Corte

nel giudizio iscritto al n.803/2019 proposto con atto di citazione da:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, rappresentata e difesa dall'avv. Simone Liberatore e
domiciliata nel suo studio in Frisa (CH) alla Piazza Principe di Piemonte n.1 e presso l'indirizzo pec
simone.liberatore@pec.giuffrè.it - attrice
nei confronti di

OOOOOOO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
Marco Ciammaichella e domiciliata presso lo studio dell'avv. Giovanni Di Monte in Lanciano (CH)
alla via S. Spirito n.11/D e con pec studiolegaleassociatociammaichella@pec.it - convenuta
nonché nei confronti di

WWWWWWWW, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata
e difesa dall'avv. Marco Di Paolo ed elettivamente domiciliata in viale Amendola n.42, pec
avvmarcodipaolo@pec.ordineavvocatichieti.it - terzo chiamato in causa

FATTI DI CAUSA E MOTIVI DEL RINVIO PREGIUDIZIALE

1. Con atto di citazione del 12 giugno 2019 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX conveniva in
giudizio davanti al Giudice di pace di Lanciano OOOOOOO, per sentirla condannare al
risarcimento dei danni asseritamente subiti a seguito di un sinistro stradale verificatosi in data 31
ottobre 2018, mentre il sig. YYYYYYYYYYYYYYYY percorreva, alla guida dell'autovettura
Lancia Ypsilon targata xxxxxxxx, di proprietà dell'attrice, la S.S. 84, incidente causato, secondo
l'assunto attoreo, da una buca presente in loco.

2. Costituitasi in giudizio con comparsa del 3 settembre 2019, OOOOOOO, rilevava l'infondatezza
nel merito della domanda attorea ed eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo
che la responsabilità in ordine alla causazione del sinistro stradale *de quo* fosse da ascrivere in capo

alla WWWWWWW, in ragione della clausola contenuta nel verbale di consegna ad OOOOOOOO del tratto stradale in questione, e, pertanto, chiamava in causa l'Ente WWWWWWW.

3. L'Ente chiamato in causa WWWWWWW si costituiva con comparsa di risposta del 9 gennaio 2020, impugnando e contestando le avverse domande, delle quali chiedeva il rigetto integrale perché inammissibili e comunque infondate in fatto e in diritto.
4. La controversia veniva iscritta al n.803/2019 R.G. ed assegnata allo scrivente Giudice di pace, che, presso l'Ufficio del Giudice di pace di Lanciano, si occupa con ruoli autonomi sia delle cause civili sia delle cause penali che, in base ai criteri organizzativi oggettivi, gli vengono assegnate presso l'Ufficio. Questo giudice aveva ammesso i mezzi istruttori richiesti dalle parti e aveva fissato per l'espletamento della prova testimoniale ammessa l'udienza del 4 maggio 2020.
5. Questo giudice svolge l'attività di Giudice di pace di Lanciano ininterrottamente dall'aprile 2003, dopo aver superato una procedura selettiva per soli titoli professionali gestita dal Consiglio superiore della magistratura, avendo superato tutte le verifiche di professionalità quadriennali dell'attività giurisdizionale svolta da parte dello stesso Consiglio nazionale della magistratura, su parere favorevole del Consiglio giudiziario.
6. Svolge due udienze alla settimana che, considerato che in base all'organizzazione giudiziaria dell'Ufficio gli sono assegnate due udienze di penale al mese, possono essere due udienze civili o una udienza civile e una penale. In un anno giudiziario questo giudice svolge sui propri ruoli autonomi del settore civile e del settore penale circa 85 udienze, che corrispondono alla media di udienze della magistratura professionale di 1° grado nel settore civile.
7. Ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera a), del R.D. 30 gennaio 1941, n.12, il giudice di pace è pienamente inserito nell'ordinamento giudiziario come giudice "ordinario" per amministrare gli affari civili e penali in 1° grado nell'ambito della competenza prevista dal legislatore.
8. Questo giudice fino al maggio 2016 è stato anche Coordinatore dei Giudici di pace di Lanciano, fino a quando le funzioni di coordinatore degli Uffici dei Giudici di pace, con conseguente totale autonomia rispetto al Tribunale di Lanciano (Giudice di appello per tutte le decisioni adottate dai Giudici di pace di Lanciano), sono state sottratte all'Ufficio del Giudice di pace e assegnate dalla legge delega n.57/2016 al Presidente del Tribunale di Lanciano, che le esercita attraverso un Giudice professionale coordinatore.
9. Questo giudice esercita anche la professione di avvocato al di fuori del circondario del Tribunale di Lanciano, per ragioni di incompatibilità previste per legge rispetto all'attività giurisdizionale espletata, ed è iscritto presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Chieti dal novembre 1994 e, per la parte previdenziale, alla Cassa forense, appartenendo a quella quota di circa il 20% dei circa



5.300 magistrati onorari, che non esercita soltanto le funzioni giurisdizionali come Giudice di pace o Giudice onorario di tribunale o Vice procuratore onorario.

10. Questo giudice dal 1997 al 2000 ha anche svolto funzioni di Vice procuratore onorario presso il Tribunale di Chieti.

11. Pertanto, i suoi redditi, con cui garantisce a sé stesso e alla propria famiglia un tenore di vita dignitoso, derivano in parte dall'attività professionale di avvocato e in parte dalle indennità corrisposte dal Ministero della giustizia per le prestazioni rese, con le modalità a cottimo.

12. Infatti, le indennità previste per i Giudici pace dall'art.11 della legge n.374/1991, rimaste invariate dall'entrata in vigore della legge che ha istituito la figura del Giudice di pace come Giudice ordinario della Repubblica italiana, sono pari, al lordo delle ritenute fiscali: a) per ogni udienza ad € 36,15; b) per ogni sentenza e per ogni verbale di conciliazione ad € 56,10; c) per ogni altro provvedimento giudiziale diverso dalla sentenza e verbale di conciliazione ad € 10,00; per attività di formazione e studio ad € 8,60 al giorno per ogni giorno di servizio, che non vengono erogate nel periodo estivo ad agosto e in caso di malattia o di sospensione dell'attività giurisdizionale.

13. Il legislatore d'urgenza con l'art.119 d.l. n.18/2020 ha riconosciuto ai magistrati onorari «*un contributo economico mensile pari a 600 euro per un massimo di tre mesi e parametrato al periodo effettivo di sospensione di cui all'articolo 83*» dello stesso decreto.

14. Questo giudice fino ad ora non ha percepito nessun indennizzo come magistrato onorario e la stessa situazione di assenza di tutela è comune a tutti i magistrati onorari, dal momento che il Ministero della giustizia, sapientemente utilizzando la norma proposta dal suo Ufficio legislativo, non intende corrispondere nessuna indennità ai magistrati onorari in quanto, sul piano letterale, vi sono pochissime cause, non trattate dalla magistratura di pace, che sono state comunque tenute dai giudici professionali di Tribunale in 1° grado in udienza pubblica tra quelle urgenti individuate nell'art.83, comma 3, del d.l. n.18/2020, per cui, formalmente, l'art.83 del d.l. n.18/2020 non contiene alcuna disposizione di sospensione totale dell'attività giudiziaria, neanche nel periodo dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020.

15. A seguito dell'emergenza Covid-19 il legislatore nazionale ha iniziato la sequenza di norme d'urgenza (art.10 del d.l. 2 marzo 2020, n.9 artt.1-4 del d.l. 8 marzo 2020, n.11; art.83 del d.l. 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n.27; art.36 del d.l. 8 aprile 2020, n.23; art.3 del d.l. 30 aprile 2020, n.28) che hanno prima limitato, poi sospeso lo svolgimento dell'attività giudiziaria in Italia in campo civile e penale dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020, con la sospensione dei termini processuali nel periodo dal 9 marzo all'11 maggio 2020.



16. L'attività giudiziaria sembrava destinata a riprendersi in via ordinaria dal 12 maggio 2020, seppure con le misure organizzative previste dall'art.83, comma 7, d.l. n.18/2020, contestualmente alla ipotizzata ripresa delle altre attività produttive, economiche e sociali e alla cessazione delle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria disposte con vari decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (d'ora innanzi, dPCM).
17. Con i dPCM del 4 marzo 2020, dell'8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell'11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, del 1° aprile 2020 e del 10 aprile 2020, tutti contenenti misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale per vari periodi temporali fino al 3 maggio 2020 con l'ultimo dPCM innanzi indicato del 10 aprile 2020, sono state adottate misure di contenimento del contagio, che hanno limitato o sospeso diritti fondamentali delle persone.
18. In conseguenza, dopo aver già disposto con precedenti decreti rinvii delle cause civili e penali per il periodo dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 (originario periodo di sospensione delle cause civili e penali previsto dall'art.83, comma 1, d.l. n.18/2020) con due decreti del 14 aprile 2020 questo giudice disponeva il rinvio sia dei procedimenti civili che di quelli penali a lui assegnati e rivenienti nel periodo di sospensione dal 16 aprile 2020 fino all'11 maggio 2020 (così prorogato dall'art.36, comma 1, d.l. n.23/2020), rinviando la presente controversia d'ufficio dall'udienza del 4 maggio 2020 al 1° giugno 2020, al di fuori del periodo di sospensione dell'attività giudiziaria.
19. Soltanto per alcune cause civili e penali ritenute urgenti, come già anticipato, l'art.83, comma 3, d.l. n.18/2020 prevede la trattazione in udienza pubblica, senza nessuna previsione di misure di contenimento per l'emergenza Covid-19.
20. Le uniche controversie urgenti in base all'art.83, comma 3, del d.l. n.18/2020 che rientrano nella competenza dei giudici di pace sono quelle dei «*procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea*», ma tali giudizi non sono trattati presso l'Ufficio del Giudice di pace di Lanciano, rientrando nella competenza amministrativa della Prefettura di Chieti e, quindi, in quella giudiziale dell'Ufficio del Giudice di pace di Chieti.
21. In base all'originario testo dell'art.83, comma 6, d.l. 18/2020 «*per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, per il periodo compreso tra il 16 aprile*» [termine iniziale poi spostato al 12 maggio dall'art.36, comma 1, d.l. n.23/2020] «*e il 30 giugno 2020 i capi degli uffici giudiziari, sentiti l'autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell'ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-*



sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della giustizia e delle prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone.».

22. Le misure organizzative relative alla trattazione degli affari giudiziari penali e civili, che avrebbero dovuto adottate nel periodo dal 12 maggio 2020 al 30 giugno 2020 i Presidenti di Tribunale, tra cui il Presidente del Tribunale di Lanciano anche per gli Uffici del Giudice di pace di Lanciano di cui ha il coordinamento per legge, per garantire lo svolgimento dell'attività giurisdizionale ordinaria sono indicate all'art.83, comma 7, lettere d), e), f), g), h), del d.l. n.83/2020, e cioè:

- «l'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze» [comma 7, lettera d)];
- «la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze e, ai sensi dell'articolo 128 del codice di procedura civile, delle udienze civili pubbliche» [comma 7, lettera e)];
- «la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale» [comma 7, lettera f)];
- «la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 31 luglio 2020 nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni indicate al comma 3» [comma 7, lettera g)];
- «lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice» [comma 7, lettera h)].

23. Nell'originario periodo dal 16 aprile all'11 maggio 2020 di programmazione delle attività giurisdizionali ordinarie al di fuori dell'originario periodo di sospensione delle attività processuali (dal 9 marzo al 15 aprile 2020) il Presidente del Tribunale di Lanciano, così come tutti i Presidenti



di Tribunale in tutta Italia, non è stato messo in condizioni di poter adottare nessuna delle misure organizzative di cui all'art.83, comma 7, lettere d), e), f) e h), del d.l. n.18/2020, ma ha dovuto dare disposizioni ai Giudici professionali e onorari operanti nel circondario del Tribunale, compreso questo giudice di pace, di rinviare d'ufficio, ai sensi dell'art.83, comma 7, lettera g), del d.l. n.18/2020, le cause rivenienti nel predetto periodo a data successiva al 12 maggio 2020, come appunto questo giudice ha disposto con i due decreti del 14 aprile 2020, uno per le cause civili e l'altro per il ruolo penale.

24. Inaspettamente, con il dPCM del 26 aprile 2020 sono state prorogate la gran parte delle precedenti misure urgenti di contenimento del contagio sul territorio nazionale per il periodo dal 4 maggio al 17 maggio 2020, salvo le attività di cui all'art.2, commi 3-5, del decreto nonché quelle individuate negli allegati 1 ("commercio al dettaglio"), 2 ("Servizi per la persona") e 3 (specifiche attività industriali, commerciali, artigianali, professionali e di servizi individuate in base al codice "ATECO") allo stesso decreto.

25. Contestualmente, con la legge 24 aprile 2020 n.27, di conversione del d.l. n.18/2020, sono state apportate all'art.83, comma 7, del decreto alcune modifiche alle modalità organizzative di ripresa dell'attività giurisdizionale ordinaria per il periodo dal 12 maggio 2020 al 30 giugno 2020, prevedendo per le udienze "da remoto" che lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario e con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti [comma 7, lettera f)], con lo svolgimento dell'attività degli ausiliari del giudice con collegamenti da remoto [comma 7, lettera h-bis)].

26. Con il comunicato del 28 aprile 2020 la Giunta esecutiva centrale dell'Associazione nazionale dei magistrati professionali (nel prosieguo, ANM) ha censurato le mancanze organizzative del Ministero della giustizia per quanto riguarda la fase 2 dell'emergenza per il periodo dal 12 maggio al 30 giugno 2020 nel settore civile, puntualizzando così per quanto riguarda la precaria situazione dei Giudici di pace nel settore civile: *«Un'ultima criticità concerne il giudizio civile davanti al giudice di pace. Poiché non vi si applica il PCT, l'estensione delle norme emergenziali per l'udienza civile presenta ulteriori problemi interpretativi. Ogni protocollo che dovesse adattare le norme dettate per la trattazione scritta all'udienza del giudice di pace dovrà pertanto tenere conto dell'impossibilità di condividere con le parti gli atti e di documenti del giudizio.»*.

27. Viceversa, il legislatore d'urgenza con l'art.3, comma 1, lettera i), del d.l. 30 aprile 2020, n.28 ha prorogato al 31 luglio 2020 il termine del 30 giugno 2020 previsto dall'art.83, commi 6, 7, lett.g), 9, 10, 11, 12, 18, d.l. 17 marzo 2020 n.18, modificando, altresì, i commi 3, 6, 7, 12-bis, 12-ter, 12-quinquies e 20 dello stesso articolo, in cui ha introdotto i nuovi commi 12-quater.1 e 12-quater.2.



28. Le nuove disposizioni con le modifiche dell'art.83, comma 7, lettere f) e h-bis), d.l. n.18/2020 hanno scaricato dal 1° maggio sui capi degli uffici (Presidenti di Tribunale) la scelta di effettuare o non effettuare con la modalità da remoto sia nel processo civile che nel processo penale (che gli avvocati penalisti possono scegliere di non celebrare ove non garantisca le condizioni del giusto processo nell'interesse dell'imputato), con il magistrato professionale presente fisicamente nell'ufficio unitamente al cancelliere, che redige il processo verbale di udienza civile sotto la direzione del giudice ai sensi dell'art.130 del codice di procedura civile, o all'ausiliario del giudice per la redazione dei verbali nelle cause penali ai sensi dell'art.135 del codice di procedura penale, e i difensori e le parti collegati con l'aula virtuale attraverso la piattaforma informatica di Microsoft Teams, mai utilizzata in precedenza dall'amministrazione della giustizia prima dell'era Covid-19.

29. L'introduzione del processo virtuale o da remoto attraverso la piattaforma informatica di Microsoft Teams, secondo modalità non regolamentate nè dal codice di procedura civile nè dal codice di procedura penale, previsto dall'art.83, comma 7, lettera f) del d.l. n.18/2020 è una modalità di impossibile applicazione negli Uffici giudiziari, per la mancata informatizzazione sia del processo civile che del processo penale (nonostante per il processo penale telematico siano stati stanziati € 17.331.052,96 sul PON "Governance e capacità istituzionali" 2014-2020 dall'Asse II del FERS) e per la introduzione con il d.l. n.18/2020 solo sul piano formale delle modalità dello *smart working*, che non possono essere praticate da casa dal personale di cancelleria, che non ha l'accesso all'intranet del Ministero della giustizia.

30. Peraltro, i computers in dotazione a tutti gli uffici giudiziari italiani non sono attrezzati per la modalità di processo da remoto attraverso la piattaforma informatica di Microsoft Teams, perchè non sono dotati nè di videocamere nè di microfoni per operare in udienza virtuale. Soltanto i giudici professionali ed onorari sono dotati di computers portatili predisposti, con videocamera e microfoni, a poter effettuare il processo in aula virtuale.

31. In buona sostanza, la modalità organizzativa ordinaria per le pubbliche amministrazioni durante la fase emergenziale del c.d. lavoro agile di cui all'art.87, comma 1, secondo periodo, d.l. n.18/2020 ha effetto paralizzante per gli Uffici giudiziari e per la modalità di processo da remoto, perchè la rotazione del personale di cancelleria per lavorare formalmente da casa non è operativa per mancanza di accesso all'intranet del Ministero della giustizia: *«Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente: a) limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per*



assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza;.....»

32. Inoltre, per quanto riguarda la tutela dei diritti fondamentali, è stata disposta dall'art.67, comma 3, del d.l. n.18/2020 la sospensione fino al 31 maggio 2020 della possibilità di accesso dei cittadini agli atti della pubblica amministrazione (FOIA), in deroga alla legge n.241/1990 sulla trasparenza dell'azione amministrativa, emanata in applicazione della normativa dell'Unione.

33. Tale segretezza dell'azione delle pubbliche amministrazioni si è riversata anche sul dPCM del 26 aprile 2020, che, nell'adottare misure di contenimento per il Covid-19 che hanno comportato la proroga della limitazione dei diritti e delle libertà costituzionali, ha adottato una motivazione *per relationem*, che fa riferimento ad un unico atto istruttorio, rappresentato dal parere contenuto nei «verbali n. 57 del 22 aprile 2020 e n. 59 del 24-25 aprile del Comitato Tecnico Scientifico di cui all'Ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630.». Tali verbali non risultano, nè allegati al provvedimento nè pubblicati. E tale omissione di pubblicazione (la pubblicazione è obbligatoria per tutti gli atti afferenti le situazioni di emergenza) riguarda sia il sito del Governo sia il sito del Dipartimento di Protezione civile nazionale nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE".

34. Con l'art.42, comma 2, del d.l. n.18/2020 senza nessun dato epidemiologico e stravolgendo la normale istruttoria che l'INAIL (Istituto nazionale per le assicurazioni degli infortuni sul lavoro) deve compiere per individuare l'occasione di lavoro che lega l'evento lesivo subito dal lavoratore all'ambiente di lavoro anche *in itinere*, il Governo ha inquadrato le affezioni le infezioni da nuovo coronavirus che dovessero colpire il lavoratore come presunzione *iuris et de iure* di infortunio sul lavoro, creando sostanzialmente le base per la paralisi delle attività produttive ed economiche ed un clima di terrore per i datori di lavoro nello svolgimento dell'attività imprenditoriale in tempi di epidemia da Covid-19, anche quando il datore di lavoro sia pubblico e sia individuabile nel Capo dell'Ufficio giudiziario: «2. Nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all'INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell'infortunato. Le prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. I predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico di cui agli articoli 19 e seguenti del Decreto Interministeriale 27 febbraio 2019. La presente disposizione si applica ai datori di lavoro pubblici e privati.».



35. Questa norma d'urgenza, e la conseguente circolare INAIL n.13 del 3 aprile 2020 che l'ha attuata, ha esposto ed espone i datori di lavoro pubblici e privati al rischio di responsabilità civile e penale della causazione dell'infortunio sul lavoro da Covid-19, anche nel caso in cui essi abbiano adottato tutte le misure di prevenzione e protezione individuale e di distanziamento sociale previsti dai Protocolli di sicurezza sottoscritti dalle parti sociali, in quanto l'infortunio sul lavoro viene riconosciuto per la mera oggettiva circostanza che il lavoratore risulti affetto da contagio Covid-19, senza nessuna verifica in fatto, d'altra parte impossibile, che il virus sia stato contratto in ambiente di lavoro e non altrove.

36. Questi aberranti provvedimenti normativo ed amministrativo ha avuto effetti paralizzanti dell'attività dei servizi essenziali svolti dalle pubbliche amministrazioni durante l'emergenza sanitaria, in particolare per quanto riguarda l'amministrazione della giustizia, perchè è stato incentivato il lavoro in *smart working* o lavoro agile come modalità di lavoro ordinaria durante la fase emergenziale, costringendo così i datori di lavoro/capi degli Uffici giudiziari (Presidenti di Tribunale; Presidenti di Corte di appello; Procuratori della Repubblica) a non dover rinunciare alla presenza della gran parte del personale amministrativo in ufficio, per vederlo destinato a (non) lavorare a casa in quanto privo dei collegamenti da remoto con l'intranet del Ministero della giustizia per il lavoro a distanza.

37. Inoltre, dal 1° maggio con l'art.3, comma 1, lettera c), del d.l. n.28/2020 è stato introdotto l'obbligo del giudice di presenziare nell'ufficio giudiziario per effettuare il processo da remoto, che rende incomprensibile la mancata utilizzazione della modalità organizzativa dell'ordinaria udienza pubblica, anche a porte chiuse, perchè il cancelliere nel processo civile ai sensi dell'art.130 c.p.c. o l'ausiliario del giudice nel processo penale ai sensi dell'art.135 c.p.p. non hanno la possibilità di operare da remoto con i computers del proprio Ufficio giudiziario, non abilitati ad utilizzare le piattaforme informatiche per creare le aule virtuali.

38. In buona sostanza, laddove i Presidenti di Tribunale, come quello di Lanciano, abbiano individuato come modalità di svolgimento di pochissime (rispetto a quelle pendenti) cause civili e penali pendenti nel periodo dal 12 maggio 2020 al 31 luglio 2020 quella del processo da remoto, tale modalità organizzativa presta comunque il fianco, come l'altra modalità della trattazione scritta senza difensori e delle parti, alla nullità del processo per violazione delle disposizioni dei codici di procedura in materia di redazione dei verbali di udienza.

39. Per quanto riguarda l'altra modalità organizzativa di svolgimento dell'udienza con trattazione scritta senza la presenza dei difensori e delle parti, essa è stata introdotta per la prima volta dall'art.1-bis del d.l. n.168/2016, che ha stravolto il processo civile in Cassazione, orientandolo



verso la regola della camera di consiglio non partecipata dai difensori, rispetto all'udienza pubblica, diventata l'eccezione.

40. La modalità della trattazione scritta dei processi civili in 1° ed in 2° grado di cui all'art.83, comma 7, lettera h), del d.l. n.18/2020 è stata imposta anche al giudizio amministrativo dall'art.84, comma 5, del d.l. n.18/2020, ma il Consiglio di Stato – VI Sezione con l'ordinanza del 21 aprile 2020 n.2539 si è rifiutato di decidere la causa senza udienza pubblica ed ha accolto l'istanza di rinvio formulata da una delle parti del giudizio che ha chiesto la discussione orale, ritenendo che, applicando coattivamente la previsione normativa, vi sarebbe stato un contrasto con il principio del giusto processo garantito dall'art.47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dall'art.6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dall'art.111 della Costituzione, poichè *«l'imposizione dell'assenza forzata, non solo del pubblico, ma anche dei difensori, finirebbe per connotare il rito emergenziale in termini di giustizia "segreta", refrattaria ad ogni forma di controllo pubblico»*.

41. In conseguenza di questa dura presa di posizione del massimo Organo di giustizia amministrativa e tenendo conto che il processo amministrativo è l'unico completamente informatizzato nell'ordinamento nazionale, insieme a quello della giustizia contabile, il legislatore d'urgenza con l'art.4, comma 1, d.l. 30 aprile 2020 n.28 è stato costretto per il periodo dal 30 maggio al 31 luglio 2020 ad estendere il più possibile la previsione del processo amministrativo da remoto con la presenza nell'aula virtuale dei difensori, con indicazioni dettagliate, che mancano nel processo civile e in quello penale, di come il Giudice amministrativo può comportarsi per garantire il pieno rispetto del contraddittorio.

42. La stessa situazione di maggiore efficienza e trasparenza dell'attività giurisdizionale va riscontrata nella giustizia contabile, in quanto, ai sensi dell'art.85, comma 3, d.l. n.18/2020, il Presidente della Corte dei conti, con decreto del 1° aprile 2020 n. 138, ha adottato le *“Regole tecniche ed operative in materia di svolgimento delle udienze in videoconferenza e firma digitale dei provvedimenti del giudice nei giudizi dinanzi alla Corte dei conti”*. Il provvedimento fissa le modalità tecniche necessarie per lo svolgimento delle udienze, delle adunanze e delle camere di consiglio da remoto e in “aule virtuali”, assicurando a ciascun partecipante - magistrati, segretari, avvocati, amministrazioni, parti - la possibilità di collegarsi direttamente dalla propria postazione di lavoro, mediante l'applicativo “Microsoft Teams”, anche in mobilità, con l'utilizzo di strumenti multimediali audio e video, quali smartphone, tablet o computer dotati di videocamera, microfono e altoparlanti.

43. Nel d.l. n.28/2020 per la giustizia civile e penale non vi sono analoghe previsioni come quelle previste dalla giustizia amministrativa e dalla giustizia contabile.



44. Nella stragrande maggioranza dei casi i Presidenti dei Tribunali di tutto il territorio nazionale, compreso il Presidente del Tribunale di Lanciano con il decreto presidenziale del 1-5 maggio 2020, hanno previsto come uniche modalità di trattazione di alcune (pochissime) cause civili e penali, che si discuteranno nel periodo dal 12 maggio al 31 luglio 2020, quella dell'udienza da remoto prevista dall'art.83, comma 7, lettera f), del d.l. n.18/2020, nel testo convertito dalla legge n.27/2020, o quella della trattazione scritta senza presenza dei difensori, prevista dall'art.83, comma 7, lettera h), dello stesso decreto, salvo le cause definite urgenti dal legislatore e individuate all'art.83, comma 3, del d.l. n.18/2020, nessuna delle quali pendenti davanti ai Giudici di pace di Lanciano.

45. E' stata, dunque, preclusa nella maggior parte dei casi per i Presidenti dei Tribunali di tutto il territorio nazionale, compreso il Presidente del Tribunale di Lanciano, la possibilità di celebrare i processi civili e penali, diversi da quelli definiti urgenti dall'art.83, comma 3, del d.l. n.18/2020, in udienza pubblica a porte chiuse, secondo la previsione di cui all'art.83, comma 7, lettera e), d.l. n.83/2020, anche perchè il servizio sanitario delle Regioni competenti per l'autorizzazione ad effettuare l'attività giudiziaria con le misure di protezione non risulta essere stato attivato su tutto il territorio nazionale, la cui circolazione stradale e lo spostamento di persone è stata comunque preclusa da Regione a Regione dal dPCM del 26 aprile 2020 per il periodo dal 3 al 17 maggio 2020.

46. Nè risulta che il Ministero della giustizia abbia fornito agli Uffici giudiziari i presidi di protezione e prevenzione per evitare il contagio del virus, previsti dai protocolli sanitari del Ministero della salute e inseriti come allegati per lo svolgimento di tutte le attività produttive consentite nel citato dPCM del 26 aprile 2020, che ha prorogato il parziale lockdown fino al 17 maggio 2020.

47. La modalità organizzativa prevalente di "svolgimento" dell'attività giudiziaria per il periodo dal 12 maggio al 31 luglio 2020 sarà quella del rinvio delle udienze a data successiva al 31 luglio 2020, nella misura di oltre l'80% delle cause per il settore civile e di circa il 90% per il settore penale.

48. La Giunta esecutiva centrale dell'ANM con il comunicato *"Sul dl 30 aprile 2020 e i tanti ripensamenti del legislatore"* del 2 maggio 2020 ha, nuovamente, duramente censurato il comportamento del legislatore d'urgenza e del Ministero della giustizia per aver paralizzato la giustizia civile e penale per sei mesi dal 9 marzo fino al 31 agosto 2020 con la scusa dell'emergenza sanitaria, rilevando che *«modificando la norma di un precedente decreto appena convertito, viene rimessa alla volontà delle parti la scelta sullo svolgimento da remoto delle attività nel processo penale e si introduce l'innovativa previsione dell'udienza civile "da remoto necessariamente celebrata in ufficio"»* e concludendo che tutto questo avviene *«in assenza di una assunzione di responsabilità del Ministro in materia di sicurezza dei palazzi di Giustizia, e dunque delle*



condizioni in cui rendere possibile la presenza fisica, che oggi si impone anche quando non necessaria, in evidente contraddizione con il persistere dell'emergenza sanitaria.».

49. Inoltre, la Giunta esecutiva centrale dell'ANM con il comunicato stampa dell'8 maggio 2020 su *"Accesso ai registri, test sierologici, wi-fi, igienizzazioni: le misure per la Fase 2"* ha fotografato in termini disastrosi la situazione di confusione organizzativa della giustizia civile e penale in Italia per quanto riguarda il mancato rispetto delle condizioni igienico-sanitarie.

50. Pertanto, l'unica modalità organizzativa da adottare nel periodo dal 12 maggio al 31 luglio 2020 per i Giudici di pace di Lanciano avrebbe dovuto essere quella del rinvio delle udienze a data successiva al 31 agosto 2020, dal momento che l'Ufficio del Giudice di pace di Lanciano è sprovvisto di qualsiasi forma minima di informatizzazione con valore istituzionale e strutturale dei processi assegnati alla magistratura di pace.

51. Infatti, il Presidente del Tribunale di Lanciano con decreto del 1° maggio 2020, depositato il 5 maggio 2020, ha fissato le linee guida per l'organizzazione del Tribunale di Lanciano per la celebrazione delle udienze civili e penale nel periodo 12 maggio – 31 luglio 2020, a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai sensi dell'art.83 del d.l. n.18/2020, nel testo modificato dalla legge di conversione n.27/2020 e poi ulteriormente modificato dall'art.3 del d.l. n.28/2020, e, in particolare:

- ha disposto la chiusura delle Cancellerie degli Uffici del Giudice di pace al pubblico, *«in quanto detto ufficio non eroga servizi urgenti»;*
- ha disposto che *«gli uffici giudiziari rimangono chiusi al pubblico fino al 31 luglio 2020 e l'accesso è consentito oltre che ai magistrati, ai dipendenti, alle forze di PG, ai rappresentanti del COA, esclusivamente agli utenti impegnati nelle udienze e nei procedimenti civili e penali -nei giorni ed orario esatti- stabiliti nel provvedimento di convocazione- e nelle connesse attività, alle condizioni di cui al citato D.L.» n.18/2020, art.83;*
- ha disposto che *«ogni istanza, atto o documento deve essere depositato telematicamente (comma 11), sia nel settore penale che in quello civile, agli indirizzi reperibili sui siti istituzionali e solo quando ciò sia assolutamente impossibile presso il presidio allestito presso il tribunale, previo appuntamento telefonico o telematico d'ufficio».*

52. Dal decreto del 1-5 maggio 2020 del Presidente del Tribunale di Lanciano si evince che non vi sono le condizioni per la trattazione dei procedimenti civili e penali secondo le modalità indicate dall'art.83, comma 7, lettere e), f) ed h), del d.l. n.18/2020, che non possono essere assicurate e garantite all'interno dell'Ufficio del Giudice di pace di Lanciano.

53. In realtà, la disposizione delle aule d'udienza consentirebbe la regolarità dello svolgimento delle udienze con la presenza dei soli difensori delle parti nel rispetto delle distanze di sicurezza ed



evitare assembramenti, previa opportuna sanificazione degli ambienti e l'adozione di tutti i dispositivi di protezione individuali, sia per i magistrati di pace nel rispetto della salute negli ambienti di lavoro, sia per il personale amministrativo sia per per gli avvocati difensori.

54. In particolare, l'attività giudiziaria presso l'Ufficio del Giudice di pace di Lanciano, come in tutti gli altri Uffici giudiziari italiani, essendo assolutamente necessaria come servizio pubblico essenziale, potrebbe essere già svolta regolarmente in campo civile e penale, come dal 18 maggio 2020, in base al d.l. 16 maggio 2020 n.33, avverrà addirittura per i ristoranti, dotandosi gli avvocati di guanti e mascherine, così come i magistrati, rispettando la distanza minima di un metro e, eventualmente, utilizzando separatori in plexiglass sul tavolo di udienza a prova di covid-19, per evitare che effluvi di goccioline contenenti il virus, nonostante le mascherine, possano interferire nel colloquio tra gli avvocati e questo giudice, incolpevole dell'agitazione degli avvocati e delle parti a cui è stato impedito dal 9 marzo 2020 l'accesso alle aule di udienza.

55. L'unica attività consentita a questo giudice di pace in base al decreto presidenziale del 1-5 maggio 2020 era quella di rinviare tutte le udienze civili e penali nel periodo dal 12 maggio 2020 al 31 luglio 2020 a nuova udienza fissata nei mesi di settembre o ottobre 2020, compresa l'udienza istruttoria della presente controversia, fissata per il 1° giugno 2020.

56. Con la delibera del 10 maggio 2020 l'Organismo congressuale forense ha proclamato lo stato di agitazione di tutta l'avvocatura contro il blocco sostanziale dell'attività processuale sia nel settore penale che in quello civile.

57. L'11 maggio 2020 questo giudice, sulla base del decreto del 1-5 maggio 2020 del Presidente del Tribunale di Lanciano, ha disposto il rinvio a data successiva al 31 agosto 2020 di udienze civili fissate per il 14 e il 18 maggio 2020, proprio per chiusura degli Uffici del Giudice di pace di Lanciano e per la insussistenza di cause con ragioni d'urgenza di cui all'art.83, comma 3, del d.l. n.18/2020 per poter effettuare udienza pubblica.

58. Viceversa, con decreto del 12 maggio 2020 il Presidente del Tribunale di Lanciano ha modificato il precedente decreto del 1-5 maggio 2020, che prevedeva la chiusura delle Cancellerie dei Giudici di Pace di Lanciano, e ha disposto per il periodo dal 12 al 31 maggio 2020 che l'Ufficio del Giudice di Pace di Lanciano sia aperto al pubblico nei giorni da lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12.

59. Per quanto riguarda le udienze civili e penali del Giudice di pace, il cui svolgimento era escluso nel periodo dal 12 maggio al 31 luglio 2020 per la chiusura delle Cancellerie dell'Ufficio del Giudice di pace, il Presidente del Tribunale di Lanciano ha autorizzato i Giudici di pace di Lanciano, i difensori e le parti a svolgere le udienze pubbliche, cioè secondo la modalità organizzativa prevista dall'art.83, comma 7, lettera e), del d.l. n.18/2020, disponendo «-Che le



udienze (civili e penali) siano preferibilmente svolte al piano terra, nelle aule di udienza penale, con adeguato scaglionamento di orari e riduzione del relativo carico (massimo 12 fascicoli per udienza con non più di 2 fascicoli per ora per il penale), con la massima limitazione possibile dell'audizione di testimoni, periti e parti, e privilegiando invece le udienze di discussione e decisione (che non comportano un afflusso particolare di persone) –Che siano rinviate (salvi casi di particolare urgenza) le cause nelle quali sia prevista la partecipazione personale di soggetti (parti, avvocati o testimoni) residenti fuori della Regione Abruzzo.».

60. Nella premessa del decreto del Presidente del Tribunale di Lanciano sono esplicitate le ragioni per cui i Giudici di pace non possono effettuare le udienze con modalità da remoto [art.83, comma 7, lett.f)] nel contraddittorio tra le parti e con modalità di trattazione scritta remoto [art.83, comma 7, lett.h)], avendo «rilevato che l'Ufficio del Giudice di Pace non ha in funzione lo strumento della console telematica, che consente ai difensori di consultare i fascicoli civili tramite computer.».

61. In buona sostanza, poiché gli Uffici del Giudice di pace di Lanciano non sono informatizzati né nel civile né nel penale (e questo in tutta Italia), i Giudici di pace di Lanciano possono utilizzare l'udienza pubblica, la cui modalità di svolgimento è resa impossibile dalla mancanza delle condizioni igienico-sanitarie di contenimento dell'emergenza Covid-19 e non è prevista per i magistrati professionali e onorari del Tribunale di Lanciano, se non per le cause definite urgenti dal legislatore nella previsione dell'art.83, comma 3, del d.l. n.18/2020.

62. Inoltre, viene scaricata su questo giudice la responsabilità del mancato svolgimento delle udienze civili e pubbliche e del necessario rinvio di tutte le cause la cui udienza è fissata nel periodo dal 12 maggio al 31 luglio 2020 a data successiva al 31 agosto 2020, ad eccezione della presente controversia in cui, secondo il decreto presidenziale del 12 maggio 2020, il rinvio dell'udienza è autorizzato dal fatto che l'avvocato di una delle parti è residente fuori della Regione Abruzzo.

63. Viceversa, il Presidente del Tribunale di Taranto con decreto n.38 del 13 maggio 2020 ha diffidato il Giudice di pace di Taranto, avv. Nicola Russo, a non adottare provvedimenti giurisdizionali di sua competenza per consentire lo svolgimento delle udienze pubbliche davanti a sé, in violazione delle disposizioni del decreto presidenziale n.36/2020, che non prevedono per il settore civile e per il settore penale, come avviene per il Tribunale di Lanciano, le udienze pubbliche penali o civili che non rientrano strettamente nelle eccezioni indicate dall'art.83, comma 3, del d.l. n.18/2020.

64. Per tutta risposta al decreto n.38 del 13 maggio 2020 del Presidente del Tribunale di Taranto, il Giudice di pace di Taranto, avv. Nicola Russo, con decreto del 14 maggio 2020 ha disapplicato il provvedimento presidenziale, diffidando a sua volta il Capo dell'Ufficio a rendere i locali dell'Ufficio del Giudice di pace idonei sotto il profilo igienico-sanitario.



65. Peraltro, con comunicazione del 14 maggio 2020 prot.n. DFP-0033746-P la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica – Ispettorato per la funzione pubblica ha posto in essere una gravissima ingerenza dell'Esecutivo nell'esercizio della funzione giurisdizionale nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Catania, inibendo la scelta dell'Ufficio giudiziario di far lavorare il personale di cancelleria "in presenza", proprio perchè l'art.42, comma 2, d.l. n.18/2020, la citata circolare INAIL del 3 aprile 2020 e l'imposizione con decreto legge del lavoro agile del personale amministrativo presso la propria residenza come modalità ordinaria durante la fase emergenziale farebbe scattare la presunzione di responsabilità penale e civile del datore di lavoro/Procuratore della Repubblica, in caso di contagio Covid-19 dei funzionari giudiziari, che autorizzasse la loro presenza in ufficio al di fuori delle necessità di assicurare un presidio minimo di personale.

66. Nella relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2019, presentata a gennaio 2020 all'inaugurazione dell'anno giudiziario, il Ministero della giustizia ha affermato di aver utilizzato e di stare utilizzando nell'ambito del PON "Governance e capacità istituzionali" 2014-2020 risorse, ricavate sull'Asse II del FERS, già stanziare per € 15.863.450,00 (cioè per quasi 16 milioni di euro), per *«estendere il PCT agli uffici dei Giudici di Pace per dare maggiore efficienza al sistema della giustizia italiano, integrando i sistemi e le funzionalità per aumentare la produttività, l'efficienza e l'efficacia della giustizia nonché per perseguire i medesimi risultati di risparmio sui tempi e sui costi conseguiti presso i tribunali civili»*.

67. Dell'utilizzazione di queste importanti risorse da fondi europei non vi è traccia evidente nell'organizzazione degli Uffici del Giudice di pace di Lanciano né negli Uffici dei Giudici di pace nel resto del territorio nazionale. Anzi, vi è traccia normativa del fatto che, per quanto riguarda l'organizzazione delle attività giudiziali, che rientrano nella competenza esclusiva dello Stato, il Governo ha programmato la proroga della sostanziale paralisi fino al 31 gennaio 2021.

68. Infatti, con l'art.16, comma 1, del decreto legge c.d. "Rilancio" approvato dal Consiglio dei Ministri nella serata del 13 maggio 2020 come da comunicato n.45 di pari data e contestuale conferenza stampa del Presidente del Consiglio e di altri Ministri, ampiamente pubblicizzato nella stesura definitiva ma non ancora pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, il Governo ha prorogato al 31 gennaio 2021, senza interpellare le Regioni e ottenerne l'intesa, lo stato di emergenza nazionale per sei mesi dichiarato con la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020: *«I termini di scadenza degli stati di emergenza dichiarati ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1 e delle contabilità speciali di cui all'articolo 27 del medesimo decreto legislativo n. 1 del 2018, in scadenza entro il 31 luglio 2020 e non più prorogabili ai sensi della vigente normativa, sono prorogati per ulteriori sei mesi.»*.



69. Si tratta di una norma che viola in maniera flagrante l'art.24, commi 1 e 3, d.lgs. n.1/2018 che prevede che lo stato di emergenza nazionale previsto nell'ipotesi di cui all'art.7, comma 1, lettera c), dello stesso d.lgs. n.1/2018 non può superare i 12 mesi ed è prorogabile per non più di ulteriori 12 mesi, sempre con delibera del Consiglio dei Ministri (e non con decreto legge) d'intesa con le Regioni interessate dalla situazione di emergenza.

70. Quindi, non vi era alcuna necessità di stabilire di un intervento normativo di proroga se non per legittimare *ex post* il provvedimento emergenziale di sei mesi fino al 31 luglio 2020 dichiarato dal Governo con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020. Inoltre, non occorre neanche la proroga per sei mesi della contabilità speciale di cui all'art.27 d.lgs. n.1/2018, perché già a febbraio 2020 il d.lgs. n.6/2020 aveva modificato l'art.27, comma 1, d.lgs. n.1/2018, prevedendo una durata massima della contabilità speciale per lo stato di emergenza dichiarato ai sensi dell'art.24, comma 1, del codice della Protezione civile di ben quattro anni.

71. La proroga dello stato di emergenza nazionale per altri sei mesi fino al 31 gennaio 2021 comporta anche la prosecuzione fino a quella data dell'attività ordinaria delle pubbliche amministrazioni in modalità di lavoro agile, ai sensi del citato art.87, comma 1, 2° capoverso, d.l. n.18/2020, cioè comporta per la giustizia penale e civile la proroga della paralisi dell'attività degli Uffici giudiziari, con il personale amministrativo impossibilitato a lavorare a casa con lo *smart working* e da remoto per mancanza del collegamento intranet con il Ministero della giustizia.

72. Contestualmente, soltanto con l'art.212 del citato decreto legge c.d. "Rilancio" del 13 maggio 2020 non ancora pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, il Governo ha programmato misure urgenti per il ripristino della funzionalità delle strutture dell'amministrazione della giustizia: «1. In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali improrogabili ed urgenti degli uffici giudiziari e delle articolazioni centrali del Ministero della giustizia, nonché della necessità di garantire condizioni di sicurezza per la ripresa delle attività nella fase successiva all'emergenza epidemiologica, al fine di consentire la sanificazione e la disinfestazione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso all'amministrazione giudiziaria, per l'acquisto di materiale igienico sanitario e dispositivi di protezione individuale, nonché per l'acquisto di apparecchiature informatiche e delle relative licenze di uso, è autorizzata la spesa complessiva di euro 31.727.516 per l'anno 2020.».

73. Pare evidente a questo giudice che la scelta del Governo di impedire la celebrazione dei processi in pubblica udienza nel settore civile e in quello penale fino al 31 luglio 2020, con prospettiva di proroga della fase emergenziale solo per il settore giustizia fino al 31 gennaio 2021, anche a porte chiuse e con gli opportuni presidi sanitari, sia determinata non dall'emergenza sanitaria, ma dalla scelta dell'Esecutivo di impedire la tutela dei diritti fondamentali garantiti dal diritto dell'Unione e



dal diritto nazionale per un lasso di tempo sufficiente lungo, così da rendere non più censurabili in sede giudiziaria proprio quei provvedimenti governativi emergenziali, che hanno provocato la lesione dei diritti.

74. La volontà di paralizzare la giustizia civile e penale in Italia fino al 31 gennaio 2021 è rappresentata dalla circolare del 2 maggio 2020 n. prot. 70897 del Capo del Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia, avente ad oggetto "prevenzione della diffusione del contagio da coronavirus - informazioni riassuntive su attività svolte e prime direttive in tema di organizzative per avvio cd. "fase due"", in cui a pag.3 punto 2), viene precisato che tra le misure di interlocuzione a livello centrale con le autorità competenti *«le due azioni più importanti hanno riguardato l'interlocuzione con le due autorità commissariali (Protezione Civile e il Commissario Arcuri)»*, cioè due autorità commissariali nominate per la gestione emergenziale sanitaria che gestiscono il Fondo per l'emergenza di cui all'art.44 del d.lgs.n.1/2018.

75. Sta di fatto che nei vari decreti d'urgenza emanati dal Governo per l'emergenza Covid-19 il primo stanziamento destinato al Fondo per l'emergenza di cui all'art.44 d.lgs. n.1/2018 è quello previsto dall'art.4, comma 1, del d.l. 23 febbraio 2020 n.6 (convertito dalla legge 5 marzo 2020 n.15) per € 20.000.000,00 e il secondo quello previsto dall'art.18, comma 3, del d.l. 17 marzo 2020 n.18 per 1.650.000.000,00.

76. L'art.122 del d.l. 17 marzo 2020 n.18 ha previsto l'istituzione di un commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 (il dott. Domenico Arcuri), a cui assegnare su un fondo speciale "personale" con delibere del Consiglio dei Ministri le risorse del Fondo per l'emergenza di cui all'art.44 d.lgs. n.1/2018, da utilizzare in deroga a tutte le disposizioni di legge europee e nazionali in materia di appalti e rendicontazione dei fondi pubblici e al di fuori del controllo successivo contabile ed amministrativo della Corte dei conti.

77. Con le delibere del 6 aprile 2020 e del 20 aprile 2020 del Consiglio dei Ministri sono già state assegnate al Fondo speciale del commissario straordinario per l'emergenza dott. Arcuri risorse per complessivi € 1.350.000.000,00 (un miliardo e 350 milioni di euro), di cui 450 milioni di euro con la prima delibera di Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2020.

78. Con l'art.14, comma 1, del citato decreto legge c.d. "Rilancio" del 13 maggio 2020 non ancora pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, è stato previsto lo stanziamento in favore del commissario straordinario per l'emergenza Arcuri sul suo Fondo personale per un ulteriore miliardo di euro, portando la dotazione del Fondo speciale monocratico e senza controllo contabile alla somma di due miliardi e trecentocinquanta milioni di euro.



79. Pertanto, il Ministero della giustizia non aveva bisogno di uno specifico stanziamento di euro 31.727.516 per lo «svolgimento dei compiti istituzionali improrogabili ed urgenti degli uffici giudiziari e delle articolazioni centrali del Ministero della giustizia, nonché della necessità di garantire condizioni di sicurezza per la ripresa delle attività nella fase successiva all'emergenza epidemiologica, al fine di consentire la sanificazione e la disinfestazione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso all'amministrazione giudiziaria, per l'acquisto di materiale igienico sanitario e dispositivi di protezione individuale, nonché per l'acquisto di apparecchiature informatiche e delle relative licenze di uso».

80. Se l'intenzione reale fosse stata quella di riaprire l'attività giudiziaria ordinaria già dal 12 maggio 2020, sarebbe stato sufficiente già il 7 aprile 2020 mettersi d'accordo direttamente con il commissario straordinario Arcuri per farsi assegnare la somma occorrente di € 31.727.516, pari al 7,05% della somma di € 450.000.000 a disposizione dell'autorità commissariale, e non prorogare lo stato di emergenza nazionale per Covid-19 fino al 31 gennaio 2021.

81. Significativa, poi, è la paralisi totale dell'azione della magistratura di pace, con l'impossibilità tecnica e igienico-sanitaria di celebrare le udienze fino al 31 luglio 2020 quanto meno presso gli Uffici del Giudice di pace di Lanciano, con la prospettiva di proroga della chiusura fino al 31 gennaio 2021 a causa del protrarsi della situazione di emergenza nazionale e dell'operatività della norma che prevede *medio tempore* il lavoro agile come modalità ordinaria di lavoro nelle pubbliche amministrazioni con la conseguente inutilizzabilità del personale amministrativo negli Uffici giudiziari.

82. Il Governo ha approfittato delle precarie condizioni di lavoro della magistratura onoraria retribuita a cottimo per sospendere l'attività giudiziaria negli Uffici dei Giudici di pace dal 9 marzo 2020 al 31 agosto 2020, prevedendo beffardamente con l'art.118 d.l. n.18/2020 un contributo economico di € 600 al mese per massimo tre mesi in favore dei magistrati onorari che non sarà mai erogato dal Ministero della giustizia.

83. Infatti, l'erogazione di tale contributo economico è condizionato alla "generale" effettiva sospensione delle attività ai sensi dell'art.83 d.l. n.18/2020, che non si è mai verificata perchè anche nel periodo dal 9 marzo all'11 maggio 2020 è stato comunque previsto lo svolgimento delle cause civili e penali urgenti "urgenti" indicate dall'art.83, comma 3, d.l. n.18/2020, tra cui anche quelle in materia di immigrazione di competenza del Giudice di pace, non rientranti, come anticipato, nella competenza territoriale dei Giudici di pace di Lanciano.

84. La beffa di questa assurda e ingiusta situazione di denegata giustizia nei confronti di chi in Italia esercita la giurisdizione c.d. di prossimità è resa ancora più grave, se possibile, dalla situazione economica dei magistrati professionali e del personale amministrativo degli Uffici giudiziari, che



continuano a percepire le stesse retribuzioni corrisposte prima dell'inizio dell'emergenza Covid-19, per il quale il periodo dal 9 marzo al 31 luglio 2020 viene considerato periodo di servizio pieno anche se non si sono celebrati processi e anche se, come più volte precisato, per il personale amministrativo la modalità di lavoro agile o in smart working non ha alcuna utilità pratica per lo svolgimento degli affari amministrativi in sede giudiziale in mancanza di collegamento da remoto.

85. Il comportamento oltraggioso per la dignità del giudice, discriminatorio e lesivo delle sue condizioni di lavoro anche in termini di sicurezza sociale, mina non solo la sua indipendenza, che è il presupposto per un processo equo e giusto, ma anche i diritti delle parti del processo e dei loro difensori alla definizione in tempi rapidi della causa che sono assicurati dalla magistratura di pace, alla certezza del diritto e delle modalità di tutela effettiva.

86. Il Ministero della giustizia impegna nel bilancio annuale per ciascun giudice di pace l'importo di € 72.000, che costituisce il tetto massimo delle indennità che il giudice di pace può percepire in un anno solare, ai sensi dell'art.11, comma 4-ter, della legge n.374/1991.

87. Pertanto, il costo preventivato dallo Stato in un anno fiscale (1° gennaio – 31 dicembre) dei compensi per l'attività giurisdizionale dei circa 1.300 giudici di pace è di € 93.600.000, per cui il risparmio di spesa nei 6 mesi di paralisi della magistratura di pace dal 9 marzo 2020 al 31 gennaio 2021 è stimabile in circa € 74.800.000, dal momento che nessun giudice di pace ha ricevuto fino ad ora neanche l'indennità di € 600 al mese da marzo 2020, prevista dall'art.119 del d.l. n.18/2020.

88. Se poi consideriamo che la stessa situazione di assenza di tutela economica riguarda anche i Giudici onorari di tribunale e i Vice procuratori onorari, il risparmio di spesa per il Ministero della giustizia delle indennità a cottimo non erogate ai magistrati onorari per il periodo di paralisi dell'attività giudiziaria dal 9 marzo 2020 al 31 gennaio 2021 raggiunge circa € 250.000.000.

89. Ulteriore risparmio di spesa durante l'emergenza Covid-19 il Ministero della giustizia lo ha maturato con la scarcerazione di n.465 mafiosi, a cui è stato riconosciuto, per il rischio sanitario della diffusione del virus nella cella singola, il diritto a beneficiare della misura alternativa alla reclusione in carcere degli arresti domiciliari anche per chi è responsabile di gravissimi reati, introdotta dall'art.123, comma 1, lettera a), del d.l. n.18/2020, provocando tale situazione durissime proteste dei giuristi e della popolazione, le dimissioni del Dirigente del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (DAP) e del Capo di Gabinetto del Ministro della giustizia, ma non le dimissioni del Ministro della giustizia che ha approvato il testo del d.l. n.18/2020 con la delibera del Consiglio dei Ministri del 16 marzo 2020.

90. Il titolo del decreto legge del 10 maggio 2020 n.29 rappresenta lo specchio fedele dell'attuale stato di confusione totale dell'amministrazione della giustizia civile e penale in Italia, anche per quanto riguarda la (possibilità di) revoca delle disposizioni legislative/amministrative prima adottate



di concessione degli arresti domiciliari ai 465 mafiosi: «Misure urgenti in materia di detenzione domiciliare o differimento dell'esecuzione della pena, nonché in materia di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari, per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, di persone detenute o internate per delitti di criminalità organizzata di tipo mafioso, terroristico e mafioso, o per delitti di associazione a delinquere legati al traffico di sostanze stupefacenti o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione mafiosa, nonché di detenuti e internati sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché, infine, in materia di colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati».

91. Peraltro, non solo è precluso a questo giudice di operare in condizioni di indipendenza, ma lo scrivente incorre anche nel rischio di azioni di responsabilità per ritardata gestione degli affari civili e penali, dovendo rinviare tutte le udienze civili e penali nel periodo dal 12 maggio 2020 al 31 luglio 2020 per mancanza oggettiva delle condizioni tecniche e igienico-sanitarie, che invece sembrerebbero sussistere nel decreto presidenziale del 12 maggio 2020.

92. Secondo lo scrivente giudice questa situazione ha determinato una grave violazione degli articoli 2, 4, comma 3, 6, comma 1, e 9 del Trattato dell'Unione, degli articoli 67, commi 1 e 4, 81 e 82 del Trattato per il funzionamento dell'Unione europea e dell'art.47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea per quanto riguarda tutto il contenzioso pendente sul ruolo civile e su quello penale di questo giudice, compresa la causa oggetto del presente rinvio pregiudiziale.

93. Infatti, l'art.83 d.l. n.18/2020 (nel testo attualmente vigente come modificato dalla legge di conversione n.27/2020 e successivamente modificato dall'art.3 del d.l. n.28/2020), viola il requisito dell'indipendenza di questo giudice di pace, che è giudice comune europeo, requisito che è parte del contenuto essenziale del diritto fondamentale ad un equo processo, il quale riveste un'importanza cardine in quanto garanzia della protezione di tutti i diritti che i singoli traggono dal diritto dell'Unione e della preservazione dei valori comuni agli Stati membri enunciati all'articolo 2 TUE, in particolare, del valore dello Stato di diritto (Corte di giustizia, sentenza del 25 luglio 2018, causa C-216/18 PPU, EU:C:2018:586, punto 48).

94. Ritiene questo giudice che sia in atto una crisi sistemica della tutela dei diritti fondamentali nell'ordinamento interno per la lesione del principio di indipendenza e di imparzialità del giudice, provocata dalla paralisi delle procedure di tutela e garanzia dei diritti dell'ordinamento dell'Unione a tempo indefinito, e comunque fino al 31 gennaio 2021 per la durata (e con la scusa) dello stato di emergenza nazionale per il Covid-19, con conseguente istanza di procedimento accelerato ai sensi dell'articolo 105 del Regolamento di procedura della Corte di giustizia.



95. E' umiliante per questo giudice e per tutti i giuristi italiani la lettura del comunicato stampa n.46/20 del 3 aprile 2020 della Corte di giustizia, che ha dato atto di essersi adeguata già dai primi giorni di febbraio 2020 al nuovo contesto connesso all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per garantire la continuità del servizio pubblico europeo della giustizia anche attraverso il lavoro a distanza generalizzato, e che ha sospeso la trattazione delle udienze pubbliche per ricominciare a partire dal 25 maggio 2020, non senza aver preavvertito i difensori e le parti che alcune udienze potrebbero essere sostituite *«da quesiti alle parti, cui queste ultime sono invitate a rispondere per iscritto, a causa delle circostanze e delle esigenze logistiche determinate dalla Covid-19.»*.

96. Viceversa, il Governo italiano, dopo aver dichiarato l'emergenza sanitaria con delibera del 31 gennaio 2020 del Consiglio dei Ministri, a distanza di oltre tre mesi non ha adeguato le strutture giudiziarie neanche al processo con le modalità da remoto, anche per la mancata utilizzazione dei fondi europei per l'informatizzazione del processo civile dei Giudici di pace, e quindi preferisce prorogare la paralisi di tutta la giustizia civile e penale fino al 31 gennaio 2021, attraverso la *fiction* *iuris* del persistere dello stato emergenziale anche per il periodo successivo al 31 luglio 2020, a prescindere dalla diffusione del contagio e dalla scomparsa auspicata del virus.

97. Pertanto, questo giudice si affida a codesta Corte di giustizia e al sistema eurounitario di tutela dei diritti fondamentali, dal momento che la gran parte della normativa interna che ha applicato e continuerà ad applicare nei giudizi in corso davanti a sé, compresa la presente controversia in materia di risarcimento dei danni per circolazione dei veicoli, deriva dal processo legislativo di recepimento del diritto dell'Unione, per rimettere così la questione della compatibilità della situazione di paralisi della giustizia civile e penale in Italia con il diritto Ue, ai sensi dell'art.267 TFUE, con istanza di procedura accelerata ai sensi dell'art.105 del Regolamento di procedura della Corte.

98. A tal proposito, questo giudice sottolinea come la violazione di un diritto fondamentale come il diritto fondamentale a un tribunale indipendente, sancito dall'art.47, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea è suscettibile, a causa della natura stessa del diritto violato, di dare origine esso stesso a danno grave e irreparabile (ordinanza Vice Presidente della Corte di giustizia del 19 ottobre 2018, causa C-619/18 R, EU:C:2108:852, punto 21).

99. Diversamente dalla questione trattata nella causa C-619/18, che verteva su un ricorso per inadempimento proposto dalla Commissione europea nei confronti di uno Stato membro, questo giudice non è nelle condizioni di poter chiedere provvedimenti provvisori ai sensi dell'art.160, commi 2 e 7, del Regolamento di procedura della Corte, non essendo parte del processo.

100. Pertanto, l'istanza di procedimento accelerato sembra l'unica idonea ad una definizione in tempi rapidi della causa pregiudiziale, alla luce del quadro normativo ed amministrativo innanzi



descritto, che preclude per un lungo periodo di tempo la possibilità di tutela effettiva dei diritti soggettivi davanti a questo giudice in conseguenza della violazione dell'art.47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e del diritto delle parti ad un giudice indipendente e ad un processo equo.

101. Con la paralisi della giustizia civile e penale in Italia si è, dunque, determinata una situazione di gravissima incertezza nella tutela dei diritti fondamentali garantiti dal diritto dell'Unione e dal diritto costituzionale italiano e le specifiche circostanze del caso analiticamente rappresentate nella presente ordinanza appaiono tali da giustificare il rapido trattamento della presente causa, conformemente all'articolo 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura (cfr. per analogia, ordinanza Presidente della Corte di giustizia del 28 febbraio 2017 nella causa C-42/17 M.A.S. e M.B., EU:C:2017:168).

102. La situazione innanzi descritta preclude a questo giudice di operare in condizioni di indipendenza e lo sottopone al rischio di azioni di responsabilità per ritardata gestione degli affari civili e penali, a causa di provvedimenti emergenziali governativi che appaiono in contrasto con il diritto dell'Unione e con la Costituzione nazionale, senza peraltro che essi possano essere dichiarati illegittimi con la rimessione alla Corte costituzionale in tempo utile per vanificarne gli effetti lesivi, tenuto conto dei tempi ordinari di decisione dei giudizi incidentali davanti al Giudice delle leggi, non essendo previsto dall'ordinamento interno, peraltro, il ricorso principale e diretto dei singoli cittadini, come in altre esperienze costituzionali europee come quella tedesca.

I profili di contrasto con il diritto dell'Unione della dichiarazione di stato di emergenza nazionale per sei mesi con la delibera del 31 gennaio 2020 del Consiglio dei Ministri e per altri sei mesi con l'art.16 del decreto legge 13 maggio 2020 c.d. "Rilancio"

103. La dottrina¹ ha censurato la centralizzazione al Capo del Governo dell'operazione emergenziale e la violazione dei principi fondamentali tutelati dalla Costituzione, tra cui, in

¹ Cfr. G. Azzariti, Il diritto costituzionale d'eccezione, 2020, www.costituzionalismo.it; F. Sorrentino, Riflessioni minime sull'emergenza coronavirus, 2020, ibidem; C. Tripodina, La Costituzione al tempo del Coronavirus, 2020, ivi; M.G. Civinini e G. Scarselli, Emergenza sanitaria. Dubbi di costituzionalità di un giudice e di un avvocato, su *Questione giustizia*, 14 aprile 2020; P. Borgna, La commemorazione della Liberazione dal nazifascismo come occasione per riflettere sul futuro della libertà (e della giustizia), ibidem, 25 aprile 2020; I. Massa Pinto, La tremendissima lezione del Covid-19 (anche) ai giuristi, ivi, 18 marzo 2020; M. Ainis, Il bisticcio del potere, *La Repubblica*, 3 marzo 2020; esprimono un atteggiamento critico anche L. Cuocolo, Intervista, *Genova24.it*, 11 marzo 2020; M. Olivetti, Coronavirus. Così le norme contro il virus possono rievocare il «dictator», *Avvenire*, 11 marzo 2020; F. Clementi, Coronavirus, quando l'emergenza restringe le libertà meglio un decreto legge che un Dpcm, *Il Sole 24Ore*, 13 marzo 2020; L. Casarotti, L'emergenza per decreto, *jacobinitalia.it*, 13 marzo 2020; M. Plutino, I decreti di Conte sul Coronavirus, *Il Riformista*, 14 marzo 2020; P. Molinari, I decreti del presidente del Consiglio sono deboli. Serve il Parlamento, *AGI*, 21 marzo 2020; S. Cassese, intervista a "Il dubbio", Il premier ha sbagliato a firmare quei decreti, 14 aprile 2020; F. Ceccarelli, E di fronte all'avanzata del contagio le Camere alzano bandiera bianca, in *la Repubblica*, 10 marzo 2020, p.4; V. Baldini, *Emergenza sanitaria e Stato di prevenzione*, in *Dirittifondamentali.it*, n. 1/2020; B.



particolare, quelli della libertà personale e della libertà di circolazione: «Si ha, in altri termini, l'impressione che questa vicenda, all'esordio collocata nell'ambito della legislazione sulla protezione civile, sia sfuggita dal suo recinto naturale per approdare in quello più ampio della decretazione d'urgenza e soprattutto che con l'assegnazione ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del compito di stabilire e precisare le misure stabilite nei decreti-legge si sia determinata una sorta di cortocircuito il cui esito è stato quello di esaltare la figura del Primo ministro, non come titolare di un potere di direzione della politica generale del Governo e di coordinamento dell'attività dei ministri, ma più direttamente come titolare di un vero potere di decisione.» 2.

104. In realtà, lo stato di emergenza nazionale per l'epidemia Covid-19 per la durata di sei mesi e fino al 31 luglio 2020 era stato dichiarato dal Governo italiano con la delibera del 31 gennaio 2020 del Consiglio dei Ministri, ai sensi degli artt.7, comma 1, lettera c) e dell'art.24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1 (Codice della protezione civile), avocando i poteri di gestione dell'emergenza sanitaria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione civile, che, con ordinanza del 3 febbraio 2020, ha disposto i primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, con una dotazione iniziale di soli cinque milioni di euro.

105. La procedura di emergenza nazionale adottata dal Governo, con accentramento delle funzioni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, non è utilizzabile in caso di rischio sanitario, i cui interventi rientrano nella competenza delle Regioni che gestiscono il servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge n.833/1978, con il coordinamento del Ministero della salute, che provvede con ordinanze d'urgenza e contingibili, ai sensi dell'art.32, comma 2, della citata legge n.833/1978, quando l'emergenza sanitaria riguarda il territorio nazionale.

106. Infatti, l'art.16, comma 1, del d.lgs. n.1/2018 individua la tipologia dei rischi di protezione civile, tra i quali non vi è il rischio sanitario: «1. L'azione del Servizio nazionale si esplica, in particolare, in relazione alle seguenti tipologie di rischi: sismico, vulcanico, da maremoto, idraulico, idrogeologico, da fenomeni meteorologici avversi, da deficit idrico e da incendi boschivi.».

107. Sta di fatto che, nell'ambito della sua competenza esclusiva in materia di rischi sanitari a livello nazionale, il 5 gennaio 2020 la Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero

Caravita, *L'Italia ai tempi del Coronavirus: rileggendo la costituzione italiana*, in *Federalismi.it*, 6/2020; F. Clementi, *Proteggere la democrazia rappresentativa tramite il voto elettronico: problemi, esperienze e prospettive (anche nel tempo del coronavirus)*. Una prima introduzione, *ibidem*, n. 6/2020.

2 Cfr. F. Sorrentino, *Riflessioni minime sull'emergenza coronavirus*, op.cit., p.139.



della salute ha inviato a Regioni e Ministeri una comunicazione con oggetto *“Polmonite da eziologia sconosciuta – Cina”*, riportando i sintomi clinici dei primi 44 casi di Wuhan: febbre, difficoltà respiratorie e lesioni invasive in entrambi i polmoni, riportando le seguenti raccomandazioni dell'O.M.S.: *«L'OMS raccomanda di evitare qualsiasi restrizione ai viaggi e al commercio con la Cina in base alle informazioni attualmente disponibili su questo evento.»*.

108. Il 20 gennaio 2020 è stato predisposto dal Ministero della salute un piano nazionale di emergenza sul contrasto al coronavirus, che è stato secretato ai cittadini italiani e alle Istituzioni Ue fino alla rivelazione della sua esistenza nell'intervista del dott. Andrea Urbani, direttore generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute, pubblicata il 21 aprile 2020 a pag.11 del *“Corriere della sera”*, a distanza di tre mesi dalla predisposizione del piano segreto nazionale antipandemico.

109. Il 22 gennaio 2020 la Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute con la circolare n. 1997, indirizzata a tutte le Regioni e Associazioni professionali sanitarie, ha rappresentato la situazione di rischio pandemico, compresa l'esistenza del piano nazionale di emergenza. Nella circolare ministeriale del 22 gennaio 2020 sono stati forniti i criteri e modalità di segnalazione dei casi di infezione da nCoV, condivisi con l'Istituto Superiore di Sanità, che costituiscono la base logica e organizzativa di tutti i protocolli di gestione dell'emergenza Covid-19 anche al di fuori degli ambienti sanitari a cui le indicazioni vengono indirizzate. Le linee guida tracciate dal Ministero della Salute in data 22 gennaio 2020 stabilivano che dovesse essere sottoposto a tampone per Covid-19 *«una persona che manifesta un decorso clinico insolito o inaspettato, soprattutto un deterioramento improvviso nonostante un trattamento adeguato»*.

110. Il 29 gennaio 2020 venivano ricoverati in isolamento presso l'Ospedale *“Spallanzani”* di Roma due cinesi provenienti dalla città di Wuhan e sbarcati all'aeroporto di Milano Malpensa, confermati come affetti da Covid-19 il 30 gennaio 2020, che saranno dimessi per guarigione il 26 febbraio 2020.

111. Il Ministro della salute, seguendo le indicazioni del piano segreto nazionale di emergenza, con ordinanza del 30 gennaio 2020, preannunciata però il giorno prima 29 gennaio 2020 dopo il ricovero allo *“Spallanzani”* dei due cinesi di Wuhan, ha disposto il blocco di tutti i voli internazionali da e per la Cina.

112. Il 30 gennaio 2020 l'Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato lo stato di emergenza internazionale, sulla base dell'ultimo report n.10 dello stesso O.M.S., che evidenziava n.7818 contagiati distribuiti su 18 Stati, di cui n.5 in Francia, n.4 in Germania e n.1 in Finlandia, con n.170 morti in Cina. Purtroppo, diversamente da quanto era accaduto in passato con l'emergenza Sars a



marzo 2003, il direttore generale dell'O.M.S. non ha consigliato di bloccare i voli internazionali con la Cina, sconfessando di fatto l'operato del Ministro della salute italiano.

113. Seguendo l'esempio del Ministro della salute italiano, anche gli Stati Uniti il 30 gennaio 2020 hanno dichiarato il coronavirus «emergenza sanitaria pubblica», vietando l'ingresso a tutti i cittadini stranieri che erano stati in Cina nelle ultime due settimane e imponendo una quarantena di 14 giorni agli americani che tornavano dalla regione cinese di Hubei, dove si trova Wuhan.

114. Il 30 gennaio 2020 gli ambasciatori cinesi in Italia e negli Stati Uniti hanno risposto con irritazione al blocco dei voli internazionali con la Cina, sottolineando come neppure l'Organizzazione mondiale della sanità considerasse la sospensione una misura utile a contenere l'epidemia.

115. Il giorno dopo 31 gennaio 2020 il Consiglio dei Ministri deliberava lo stato di emergenza di rilievo nazionale per sei mesi fino al 31 luglio 2020, ai sensi degli artt.7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del d.lgs.1/2018, avocando alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Dipartimento della protezione civile le competenze in materia di emergenza sanitaria che la legge n.833/1978 attribuisce al Ministro della salute.

116. La delibera del 31 gennaio 2020 del Consiglio dei Ministri è stata adottata senza alcuna convinzione (e quindi tenuta "riservata") e senza alcun rispetto delle regole, con un finanziamento esiguo di appena 5 milioni di euro, senza l'intesa con le Regioni e senza che le Regioni nulla sapessero, senza nessuna emergenza sanitaria all'interno del territorio nazionale e utilizzando una procedura che non prevede la dichiarazione di stato di emergenza nazionale per rischio sanitario, ma solo per calamità naturali derivanti dai rischi sismico, vulcanico, da maremoto, idraulico, idrogeologico, da fenomeni meteorologici avversi, da deficit idrico e da incendi boschivi (art.16, comma 1, d.lgs. n.1/2018).

117. Infatti, soltanto dall'intervista al quotidiano Repubblica del 23 marzo 2020 dell'avv. Guido Magnisi di Bologna questo giudice, come la gran parte dei giuristi italiani, come il Presidente della Repubblica, i parlamentari italiani e le stesse Istituzioni Ue, ha scoperto che il 31 gennaio 2020 il Consiglio dei ministri aveva già deliberato lo stato di emergenza nazionale per la durata di sei mesi, cioè fino al 31 luglio 2020, pubblicando il provvedimento in posizione molto defilata alle pagg.7-8 della Gazzetta ufficiale - 1ª serie generale n.26 del 1º febbraio 2020, insieme a provvedimenti di nessun significato o rilevanza né sul piano normativo né su quello amministrativo.

118. Non vi era nessuna evidenza epidemiologica di contagio in Italia, dal momento che al 30 gennaio 2020 erano stati accertati soltanto i due casi di cittadini cinesi atterrati a Malpensa che, dopo l'immediato controllo sanitario presso l'aeroporto, il 29 gennaio 2020 erano stati trasferiti presso l'Ospedale Spallanzani di Roma (poi guariti), e che erano stati conteggiati nel report n.11 del



31 gennaio 2020 dell'O.M.S., aggiungendoli ai n.6 contagiati in Francia, n.5 in Germania e n.1 in Finlandia.

119. In buona sostanza, il Consiglio dei Ministri ha dichiarato uno stato di emergenza di rilievo nazionale al di fuori e violando la procedura dell'art.24 d.lgs. n.1/2018, sottraendo la competenza, almeno per la parte degli approvvigionamenti dei dispositivi di sicurezza e prevenzione e delle apparecchiature sanitarie di gestione delle terapie intensive, delle Regioni che non erano state compulsate dall'iniziativa straordinaria e secretata dell'Esecutivo.

120. A seguito della dichiarazione di emergenza internazionale dell'O.M.S. del 30 gennaio 2020, con 4 Stati membri Ue (Germania, Francia, Finlandia, Italia) già interessati dai primi casi di contagio da Covid-19, la Commissione europea non ha dichiarato l'emergenza sanitaria ai sensi dell'art.12, comma 1, lettera a), della decisione n.1182/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2013, né lo ha mai fatto fino alla dichiarazione di pandemia da parte dell'O.M.S. dell'11 marzo 2020.

121. Peraltro, il Land Baviera, dove già erano scoppiati i primi 3 casi alla data del 30 gennaio 2020, soltanto il 16 marzo 2020 ha dichiarato lo stato di catastrofe, anticipando di due giorni la decisione del Governo federale del 18 marzo 2020 di emergenza sanitaria nazionale, presa di intesa con gli altri Land, a differenza del governo italiano che ha totalmente ignorato le Regioni.

122. In Francia lo stato di emergenza nazionale è stato dichiarato con legge dello Stato il 20 marzo 2020, a differenza del governo italiano che lo ha fatto con grande riservatezza il 31 gennaio 2020 con una delibera di Consiglio dei Ministri che è stata adottata senza il coinvolgimento, obbligatorio e necessario, delle Regioni.

124. Come ha condivisibilmente affermato la Presidente della Corte costituzionale italiana, prof.ssa Marta Cartabia, nella relazione annuale all'attività della Corte costituzionale per l'anno 2019, pubblicata in data 28 aprile 2020, *«Un "diritto speciale per lo stato di emergenza" non è previsto nella legge fondamentale dello Stato. L'azione e le energie di tutta la comunità nazionale devono convergere verso un unico, condiviso obiettivo. La Repubblica italiana ha attraversato varie situazioni di crisi, a partire dagli anni della lotta armata, senza mai sospendere l'ordine costituzionale, ma modulando i principi sui criteri di necessità, proporzionalità, bilanciamento, giustiziabilità e temporaneità..... La piena attuazione della Costituzione richiede un impegno corale, con l'attiva, leale collaborazione di tutte le istituzioni, compresi parlamento, governo, regioni, giudici: questa cooperazione è anche la chiave per affrontare l'emergenza».*

125. Questo giudice condivide l'opinione di tanti giuristi, secondo cui il Governo è entrato in un cortocircuito istituzionale e costituzionale nella gestione del Covid-19, generando un diritto speciale per lo stato di emergenza in violazione della Costituzione nazionale e del diritto dell'Unione.



126. Con soli 5 milioni di euro per fronteggiare una emergenza sanitaria che si sarebbe trasformata in pandemia, con l'ordinanza del 3 febbraio 2020 n.630 il Capo Dipartimento della protezione civile, in attuazione della delibera impugnata del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e dell'art.25 del d.lgs. n.1/2018, all'art.1, comma 2, ha delineato i poteri emergenziali della Protezione civile, da esercitare anche in deroga a numerose disposizioni di legge (indicate nell'art.3 dell'ordinanza), tra le quali non è stata indicata quella dell'art.32, comma 2, della legge n.833/1978 che attribuisce i poteri di ordinanza urgente e contingibile su tutto il territorio nazionale al Ministro della salute, essendo evidentemente nella convinzione della gran parte del Governo che il virus non avrebbe neanche sfiorato l'Italia.

127. Neanche nel primo decreto legge contenente *"Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"* del 23 febbraio 2020, n.6, dopo il primo contagio italiano a Codogno, vi è traccia nella premessa alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020.

128. L'occultamento della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale del 31 gennaio 2020 è continuato nei primi tre decreti emergenziali del 23 e del 25 febbraio 2020 e del 1° marzo 2020 del Presidente del Consiglio dei Ministri, aventi tutti ad oggetto *"misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, ove, nell'adozione dei provvedimenti restrittivi di cui ai rispettivi articolati, viene precisato che i provvedimenti sono concordati con le Regioni e con il Ministro della salute, senza alcun richiamo alla delibera del 31 gennaio 2020 del Consiglio dei Ministri.

129. Va evidenziato che anche nei quattro decreti legge (dd.ll. nn. 9/2020, 11/2020, 18/2020 e 23/2020) riguardanti la sospensione o riorganizzazione dell'attività giudiziaria nel periodo 2 marzo 2020 – 31 luglio 2020 non vi è alcun riferimento o richiamo allo stato emergenza di rilievo nazionale per sei mesi fino al 31 luglio 2020, dichiarato con la delibera impugnata del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020.

130. L'unico richiamo alla delibera emergenziale del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è nell'art.122 del d.l. 17 marzo 2020, n.18 per giustificare, dopo n.46 giorni, la nomina del Commissario straordinario Arcuri per coordinare gli interventi relativi all'emergenza Covid-19, con l'alterazione di tutte le regole europee e nazionali in materia di appalti pubblici e di contabilità pubblica e di responsabilità contabile e amministrativa, di cui alle due citate delibere del Consiglio dei Ministri del 6 e del 20 aprile 2020, che hanno già assegnato la considerevole somma di € 1.350.000.000.



131. Il primo decreto legge "emergenziale", con rilevanza locale e non nazionale, è stato emanato il 23 febbraio 2020 n.6 ed è intervenuto solo in occasione della scoperta del primo contagio autoctono di Codogno in Lombardia.

132. E' soltanto con l'ordinanza del 25 febbraio 2020, a ben 25 giorni dalla dichiarazione di stato di emergenza nazionale, che la Protezione civile ha cominciato ad attivarsi (con la dotazione iniziale di soli 5 milioni di euro) per provvedere all'acquisizione dei dispositivi di protezione individuali, disponendo la priorità assoluta degli ordini di acquisto del Dipartimento della protezione civile rispetto ad ogni altro ordine anche già emesso, e facendo divieto, inoltre, di esportare DPI fuori dal territorio nazionale senza previa autorizzazione del Dipartimento della protezione civile.

133. Ciò è avvenuto troppo tardi per rifornire il sistema sanitario nazionale, in grande carenza di DPI, senza che le Regioni avessero avuto alcuna contezza della gravità della situazione tale da determinare la dichiarazione di emergenza nazionale, senza che i soggetti interessati (medici e personale sanitario) ad attuare le misure di prevenzione e protezione nulla sapessero.

134. Peraltro, solo il 30 aprile 2020 il Ministro della salute ha firmato l'ordinanza con cui ha adottato i criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato n.10 al dPCM del 26 aprile 2020.

135. Le Regioni e le Province autonome sono riuscite ad imporre al Governo di uscire dalla gestione commissariale centralizzata dell'emergenza sanitaria e a disporre con il d.l. 16 maggio 2020 n.33 e con il successivo dPCM del 17 maggio 2020, concordando con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministero della salute, in autonomia come prevede la legge n.833/1978, l'applicazione sul territorio di competenza delle misure sanitarie di contenimento del Covid-19, con ripresa dal 18 maggio 2020 di (quasi) tutte le attività produttive ed economiche di competenza regionale e con previsione della ripresa della libera circolazione tra le Regioni e nei confronti degli altri Stati Ue a decorrere dal 3 giugno 2020, sulla base della regola generale del distanziamento sociale di un metro con l'obbligo di indossare le mascherine di protezione solo in ambienti chiusi, tranne i ristoranti, naturalmente. Dal 15 giugno 2020 riapriranno tutte le attività produttive, economiche e sociali, tranne gli impianti sciistici per evidenti ragioni ambientali e il settore giustizia.

136. Tutto riapre in Italia tranne l'attività giudiziaria nel settore civile e nel settore penale che, con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto legge del 13 maggio 2020 c.d. "Rilancio", rimarrà paralizzata fino al 31 gennaio 2021. Nel dPCM del 17 maggio 2020 sono previsti in allegato protocolli di sicurezza per tutti i settori produttivi, tranne che per il settore giustizia.



137. Le parti di questo processo e tutte le parti delle cause civili e penali pendenti davanti a questo giudice nel periodo 12 maggio – 31 luglio 2020 subiranno danni ingiusti dalla ritardata risposta di giustizia, per l'adozione, da parte dello scrivente, dell'unico provvedimento organizzativo che gli è oggettivamente consentito rispetto alla descritta situazione dell'Ufficio del Giudice di pace di Lanciano, quello del rinvio d'ufficio di tutte le cause a data successiva al 31 agosto 2020, ai sensi dell'art.83, comma 7, lettera g), del d.l. n.18/2020, come emerge chiaramente anche dal descritto contrasto sul piano organizzativo tra il Presidente del Tribunale di Taranto e il Giudice di pace di Taranto.

138. Peraltro, di questa "temporanea" (fino al 31 gennaio 2021) denegata giustizia nell'ambito di un processo, quale quello davanti a questa magistratura di pace, che è statisticamente il più veloce dei processi di 1° grado completandosi mediamente tutti nell'arco temporale di un anno, le parti del processo e le parti degli altri processi pendenti davanti a sé potrebbero chiedere conto a questo giudice, dal momento che lo scrivente è il responsabile dei ruoli assegnati e delle modalità di svolgimento e di conduzione delle udienze e il decreto del Presidente del Tribunale di Lanciano del 12 maggio 2020, addirittura, autorizza ciascun Giudice di pace di Lanciano ad effettuare le udienze pubbliche, che per i magistrati professionali e onorari dello stesso Tribunale non sono state autorizzate.

139. La proroga dello stato di emergenza dichiarato con la delibera di Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 per altri sei mesi fino al 31 gennaio 2020, disposta dall'art.16 d.l. 13 maggio 2020 c.d. "Rilancio", è stata censurata per gli evidenti profili di incostituzionalità con una lettera aperta al Presidente della Repubblica del 15 maggio 2020 a firma di autorevoli giuristi a nome dell'Osservatorio permanente della Legalità costituzionale.

140. E' forse al contenuto di questa lettera che si deve ascrivere il motivo del ritardo della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del decreto legge 13 maggio 2020 c.d. "Rilancio", a distanza di 5 giorni dal Consiglio dei Ministri che lo ha approvato e dalla contestuale conferenza stampa del Presidente del Consiglio e di alcuni Ministri, che ne ha annunciato l'approvazione e illustrato le misure finanziarie per 55 miliardi di euro.

141. Nel contempo, come detto, con il d.l. 16 maggio 2020 n.33 il Governo ha restituito alle Regioni la competenza ad adottare misure di contenimento dell'emergenza sanitaria per Covid-19 per il territorio di propria competenza a decorrere dal 18 maggio 2020, consentendo la libera circolazione interregionale e con gli Stati dell'Unione, senza limitazioni e senza obbligo di quarantena, a decorrere dal 3 giugno 2020, autorizzandosi lo svolgimento con le misure di



contenimento di tutte le attività produttive ed economiche diverse dalla giustizia civile e penale, considerata, evidentemente, un servizio pubblico statale non essenziale fino al 31 gennaio 2021.

142. E' per questo che è necessario e urgente l'intervento interpretativo della Corte di giustizia, che si richiede con la presente ordinanza.

La questione pregiudiziale alla Corte di giustizia ai sensi dell'art.267 TFUE

143. Alla luce della descritta situazione di crisi sistemica della tutela dei diritti fondamentali nell'ordinamento interno per la lesione del principio di indipendenza del giudice e della regola del giusto processo, si intende proporre alla Corte di giustizia dell'Unione europea la seguente questione pregiudiziale, ai sensi dell'art.267 TFUE:

Se gli articoli 2, 4, comma 3, 6, comma 1, e 9 del Trattato dell'Unione, gli articoli 67, commi 1 e 4, 81 e 82 del Trattato per il funzionamento dell'Unione europea, in combinato disposto con gli articoli 1, 6, 20, 21, 31, 34, 45 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ostano rispetto a disposizioni interne, quali gli articoli 42, 83 e 87 del decreto legge 17 marzo 2020 n.18, la delibera del 31 gennaio 2020 del Consiglio dei Ministri che ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale sanitaria per sei mesi fino al 31 luglio 2020, l'articolo 16 del decreto legge 13 maggio 2020 c.d. "Rilancio" (approvato nella seduta del Consiglio dei Ministri del 13 maggio 2020 ma non ancora pubblicato sulla Gazzetta ufficiale) che ha prorogato lo stato di emergenza nazionale per Covid-19 fino al 31 gennaio 2020, in combinato disposto, violando le predette norme nazionali l'indipendenza del giudice del rinvio e il principio del giusto processo, nonché i diritti ad essi connessi della dignità delle persone, della libertà e della sicurezza, dell'uguaglianza davanti alla legge, della non discriminazione, di condizioni di lavoro eque e giuste, dell'accesso alle prestazioni di sicurezza sociale, della libertà di circolazione e di soggiorno.

In particolare, si chiede alla Corte di giustizia se l'indipendenza del giudice del rinvio e il diritto al giusto processo delle parti della presente controversia e di tutte le cause pendenti davanti a questo giudice siano stati violati dal Governo italiano nel momento in cui si sono verificate le seguenti condizioni giuridiche e situazioni di fatto:

- in data 31 gennaio 2020 il Consiglio dei Ministri con una delibera adottata senza l'intesa obbligatoria con le Regioni e utilizzando una procedura non prevista dalla normativa interna per l'emergenza sanitaria, ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale per covid-19 per la durata di sei mesi fino al 31 luglio 2020, avocando alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la competenza di tutte le disposizioni per fronteggiare una situazione epidemiologica in quel



momento inesistente sul territorio nazionale, senza stanziare risorse economiche adeguate per la dichiarata emergenza;

- il Governo italiano con decretazione d'urgenza ha sospeso per il periodo dal 9 marzo all'11 maggio 2020 l'attività giudiziaria nel settore civile e nel settore penale, ad eccezione di pochissime cause ritenute urgenti sul piano legislativo e non nella valutazione del giudice, che sono state trattate in udienza pubblica senza prevedere specifiche misure di contenimento per l'emergenza Covid-19, mentre l'attività dell'Ufficio del Giudice di pace del rinvio è stata sospesa integralmente, in mancanza della possibilità di effettuare cause urgenti della tipologia pretesa dal legislatore;
- il Governo italiano dal 9 marzo all'11 maggio 2020 non ha provveduto alla sanificazione e disinfezione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso alla amministrazione giudiziaria, all'acquisto di materiale igienico sanitario e di dispositivi di protezione individuale, nonché all'acquisto di apparecchiature informatiche e delle relative licenze di uso per informatizzare i settori giudiziari civili e penali anche degli Uffici del Giudice di pace, pur avendo a disposizione il Ministero della giustizia per le misure di contenimento del virus e la ripresa dell'ordinaria attività giudiziaria disponibilità finanziarie di importo molto elevato e da utilizzare immediatamente in deroga alle norme UE nazionali in materia di appalti pubblici, senza l'obbligo di rendicontazione contabile ed amministrativa e senza il controllo della Corte dei conti;
- per il periodo dal 12 maggio al 31 luglio 2020, il Governo italiano ha imposto con decretazione d'urgenza per il settore civile e per il settore penale, cioè per i settori di competenza del giudice di pace del rinvio, ad eccezione delle limitate tipologie di cause urgenti come quelle già trattate in udienza pubblica per il periodo dal 9 marzo all'11 maggio 2020, modalità organizzative delle pochissime udienze che avrebbero dovuto essere effettuate o di impossibile attuazione come il processo da remoto per carenza strutturale del sistema informatico e organizzativo di lavoro del Ministero della giustizia, o gravemente lesive dei diritti di difesa e del contraddittorio delle parti, come le udienze a sola trattazione scritta senza la presenza dei difensori e delle parti;
- per il periodo dal 12 maggio al 31 gennaio 2021, il Ministero della giustizia non ha consentito nè consentirà per il settore civile e per il settore penale di poter effettuare udienze pubbliche anche a porte chiuse a causa della inutilizzabilità del personale amministrativo di cancelleria in lavoro agile senza collegamenti da remoto con gli Uffici giudiziari, della mancata sanificazione e disinfezione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso alla



amministrazione giudiziaria, del mancato acquisto di materiale igienico sanitario e dispositivi di protezione individuale, della mancata individuazione di protocolli di misure di contenimento per lo svolgimento dell'attività giudiziaria, scaricando la responsabilità di effettuare (in rarissime occasioni) o non effettuare (nella generalità dei casi) le udienze pubbliche, in carenza delle condizioni di sicurezza sanitaria e senza tutele contro l'emergenza Covid-19, ai Capi degli Uffici giudiziari (Presidenti di Tribunale per i giudizi in 1° grado) o ai singoli Giudici;

- per il periodo dal 9 marzo 2020 al 31 gennaio 2021 il giudice di pace del rinvio è stato messo nelle condizioni di non poter effettuare udienza con nessuna delle modalità organizzative previste dalla decretazione d'urgenza nè con udienza pubblica nè con il processo da remoto e l'aula virtuale nè con trattazione scritta senza la presenza dei difensori e delle parti, e sarà costretto a rinviare tutte le cause rivenienti sui suoi ruoli del settore civile e del settore penale a data successiva al 31 agosto 2020 e, con la pubblicazione del decreto legge 13 maggio 2020 c.d. "Rilancio", al 31 gennaio 2021;
- a causa della totale inattività giurisdizionale come udienze svolte e provvedimenti giudiziali prodotti nel periodo dal 9 marzo 2020 al 31 gennaio 2021 il giudice di pace del rinvio non ha percepito e non percepirà alcuna indennità dal Ministero della giustizia, neanche a titolo di contributo economico per l'emergenza sanitaria;
- infine, il Governo italiano con decretazione d'urgenza ha prorogato per altri sei mesi fino al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza nazionale e l'attuale paralisi della giustizia civile e penale, mentre dal 18 maggio 2020 sono state riaperte tutte le attività produttive ed economiche che si svolgono nell'ambito della competenza territoriale regionale, con ripresa della libera circolazione tra le Regioni e nei confronti degli Stati dell'Unione, senza obbligo di quarantena, dal 3 giugno 2020, con l'adozione di modeste misure igienico-sanitarie e di contenimento sociale.

La presente ordinanza è stata redatta nel rispetto delle regole dell'anonimato delle parti di cui all'art.95 del Regolamento di procedura della Corte di giustizia.

Si dispone la sospensione del presente procedimento, previa comunicazione via pec ai difensori delle parti costituite.

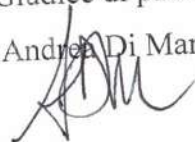
Si ordina la trasmissione della presente ordinanza alla Corte di giustizia dell'Unione europea (presso la cancelleria della Corte in Rue du Fort Niedergrünwald, L-2925 Lussemburgo) per il prosieguo in sede incidentale del giudizio, unitamente alla copia della seguente documentazione:



intero fascicolo d'ufficio; ruoli di udienza delle cause civili e penali di questo giudice per il periodo dal 12 maggio al 31 luglio 2020; decreto del Presidente del Tribunale di Lanciano del 1-5 maggio 2020; decreto del Presidente del Tribunale di Lanciano del 12 maggio 2020; due decreti di questo giudice del 14 aprile 2020 di rinvio delle udienze civili e penali in relazione al periodo di sospensione fino all'11 maggio 2020; decreto di rinvio dell'11 maggio 2020 di questo giudice di udienze civili fissate per il 14 e il 18 maggio 2020; comunicati stampa della Giunta esecutiva centrale dell'Associazione nazionale magistrati del 28 aprile 2020, del 2 maggio 2020 e dell'8 maggio 2020; comunicato dell'Organismo Congressuale Forense del 10 maggio 2020; circolare del 2 maggio 2020 n. prot. 70897 del Capo del Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia; decreto n.38 del 13 maggio 2020 del Presidente del Tribunale di Taranto; decreto del 14 maggio 2020 del Giudice di pace di Taranto, avv. Nicola Russo; comunicazione del 14 maggio 2020 prot.n. DFP-0033746-P la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica – Ispettorato per la funzione pubblica; lettera aperta del 15 maggio 2020 dell'Osservatorio nazionale per la Legalità costituzionale.

Lanciano, 18 maggio 2020

Il Giudice di pace
(avv. Andrea Di Marco)



Ufficio del Giudice di Pace di Lanciano
Depositato il 18 MAG 2020
L'Assistente Giudiziario
Milena Salvatore



